

## VERBALE DI ACCORDO

ai sensi degli art.15 e 17 del D.L n. 9/2020 e dell'art. 22 del DL n. 18/ 2020  
per la richiesta del trattamento di Cassa integrazione in deroga

Il giorno 21 del mese di Aprile dell'anno 2020 si sono confrontati con modalità telematica:

l'azienda PEPE JEANS ITALY S.r.l., con sede legale in Milano, Piazza Eleonora Duse 2, P.IVA 05531410966, rappresentata dalla Responsabile HR, Dott.ssa Barbara Ceriali, giusta delega, assistita dall' Avv. Marilena Ferramosca

e

FILCAMS CGIL Nazionale rappresentata dalla Sig.a Vanessa Caccерini  
FISASCAT CISL Nazionale rappresentata dal Sig. Dario Campeotto

### Premesso che

- 1) Con decreto del 24 marzo 2020 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze ha previsto che, nel caso di crisi in conseguenza dell'emergenza epidemiologica COVID 19 che coinvolga unità produttive del medesimo datore di lavoro site in cinque o più regioni o province autonome sul territorio nazionale, il trattamento di integrazione salariale in deroga (CIGD) è riconosciuto dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, per conto delle Regioni interessate, secondo le modalità di cui all'art. 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18;
- 2) l'azienda ha unità locali site in diverse regioni dislocate sul territorio nazionale, ivi comprese le Regioni Lombardia, Veneto, Emilia Romagna;
- 3) per effetto delle ordinanze emanate dal Ministero della salute d'intesa con le regioni nell'ambito dei provvedimenti assunti con i D.L. n. 6 , n. 9 e 18 del 2020 e dei successivi D.P.C.M. contenenti misure straordinarie di profilassi finalizzate al contenimento dell'epidemia COVID-19 l'azienda ha subito un progressivo blocco della propria attività;
- 4) le Parti hanno esaminato la situazione aziendale che si è venuta a creare in seguito a tale evento, che ha determinato:
  - a seguito dei provvedimenti assunti dalle autorità competenti, la chiusura dei punti vendita (vedi allegato punti vendita)
  - il progressivo rallentamento di tutte le attività gestionali ed amministrative a supporto del business, incluse le attività di vendita e customer services;
  - la drastica riduzione del fatturato aziendale derivante dai provvedimenti di chiusura di tutti i punti vendita dislocati sul territorio nazionale a motivo dell'emergenza COVID-19;
  - Le predette conseguenze economiche negative hanno reso indifferibile la sospensione temporanea dell'attività lavorativa per tutto il personale in forza pari a n.85, di cui n. 78 occupati nei punti vendita e n. 7 occupati presso gli uffici.

### Tutto ciò premesso, le Parti convengono quanto segue:

- a) le premesse formano parte integrante del presente accordo;
- b) poiché la riduzione temporanea dell'attività lavorativa non è imputabile all'azienda né ai lavoratori, le Parti ritengono necessario ricorrere alla Cassa integrazione in deroga (CIGD) ai sensi degli art.15 e 17 del D.L n. 9/2020 e dell'art. 22 del DL n. 18/ 2020 in conseguenza dell'emergenza epidemologica da COVID-19;
- c) le Parti concordano sulla richiesta di intervento della Cassa integrazione in deroga (CIGD) per n. 85 lavoratori dipendenti che sarà:
  - con sospensione a zero ore per quanto concerne i punti vendita che sono chiusi per effetto delle



ordinanze sopra citate;

- con riduzione a rotazione, ove possibile, fino ad un massimo di 40 ore settimanali - nell'ambito delle esigenze organizzative e produttive aziendali;
- d) la decorrenza della cassa integrazione in deroga del Personale avverrà per periodi non consecutivi nell'intervallo di tempo massimo dal 23 Marzo 2020 al 31.08.2020;
- e) le Parti inoltre convengono che il periodo di sospensione come sopra indicato possa essere ulteriormente prorogato in base a specifici provvedimenti che verranno emanati. Tale proroga verrà comunicata alle OO.SS. che sottoscrivono il presente accordo;
- f) l'azienda attiverà il disbrigo delle pratiche amministrative necessarie per richiedere il trattamento di integrazione salariale di spettanza dei lavoratori per il periodo concordato;
- g) gli importi spettanti ai dipendenti a titolo di trattamento di cassa integrazione saranno liquidati direttamente a cura dell'INPS, come previsto dall'art. 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18;
- h) si concorda infine che, ai fini di quanto disciplinato dal presente verbale di accordo, si facciano salve anche retroattivamente le disposizioni eventualmente introdotte da norme di livello superiore e/o da provvedimenti che dovessero essere emanati con riferimento alle sospensioni dal lavoro qui disposte e riconducibili all'emergenza COVID-19, che prevedessero condizioni di miglior favore sul trattamento del personale;
- i) l'azienda accoglierà le richieste dei dipendenti di fruire in via prioritaria, rispetto alla sospensione in CIGD, delle ferie maturate e non godute entro il 31.12.2019 a far data dal 12.03 u.s al 22.03 u.s. per i dipendenti occupati presso i punti vendita e dal 16.03 u.s al 31.03 u.s., alternato da periodi di smart working, per il Personale occupato presso gli uffici

PERE JEANS S.r.l.



FILCAMS CGIL



FISASCAT CISL

